

Il tema che mi è stato assegnato riguarda l'utilizzo (ma io specificherei le modalità di utilizzo) dei *social* da parte dell'Avvocato.

È un tema attuale in cui apparentemente confliggono la modernità della comunicazione e la Professione di Avvocato.

Ma la premessa è errata.

La Professione di Avvocato segue e si adatta alla modernità.

Le norme del Codice Deontologico e le fattispecie di illecito descritte tendono alla tipicità.

Non può sottacersi che esistono dei concetti vaghi (o vaganti) nel codice deontologico, che tuttavia consentono proprio l'adattamento ai tempi e a quelle *kulturnormen* che comunicano il comune modo di sentire dei più.

Ebbene, non vi è chi non veda come taluni beni giuridici/concetti valvola mantengono valenza attuale proprio a tutela dell'affidamento della collettività.

In tale senso l'art. 1, comma 3, CDF prevede che le norme deontologiche (e la loro osservanza) sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività.

A mente dell'art. 2, comma 2, CDF le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e (anche) in quelli con i terzi e si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense.

Ecco che il tema dell'utilizzo dei *social* rileva non soltanto nello svolgimento dell'attività professionale, ma anche nella vita privata.

La toga, che nasconde i nostri difetti e in nostri punti deboli, rendendo ogni Avvocato parimenti parte dell'attuazione della Giurisdizione, non è un inutile fregio, ma rappresenta l'Autorevolezza dell'Avvocato e dell'Avvocatura tutta.

E quella toga, che *illo tempore* era indossata per evidenziare l'alta collocazione sociale dell'individuo, continua a rappresentare una Donna o un Uomo su cui l'intera collettività dei consociati deve poter fare affidamento per la tutela dei diritti.

La toga non la dismettiamo mai, neppure fuori dall'aula e fuori dallo studio.

Recita l'art. 9, comma 2, CDF: l'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

L'avvocato non è 'solo', ma rappresenta la Professione Forense.

L'art. 17 CDF richiama nuovamente la tutela dell'affidamento della collettività nell'informazione sulla

propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

Il secondo comma impone che le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, siano trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

Nei rapporti con gli organi di informazione (art. 18 CDF) l'Avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine, assicurando in ogni caso l'anonimato dei minori.

Non v'è chi non veda perciò che l'Avvocato si caratterizza per misura ed equilibrio nello svolgimento della propria attività professionale e in ogni altra circostanza. Potremmo dire che l'Avvocato è in servizio permanente.

Deve dare l'esempio l'Avvocato.

E la sua condotta deve essere pertanto esemplare, perché ad essa ci si possa ispirare.

La nozione di dignità e la coesistente correttezza che informa tale modo di essere e di comportarsi dell'Avvocato certamente si evolvono, adattandosi alla modernità.

L'utilizzo dei *social* e l'umanità dell'Avvocato possono in una certa misura rendere elastica la valutazione dei principi che governano la Professione e la Vita di chi è chiamato a difendere i diritti di libertà, i diritti soggettivi e gli interessi legittimi.

Ciò tuttavia non può escludere che il livello di guardia sia pur sempre elevatissimo, proprio a cagione dell'altissimo valore dell'esercizio del diritto costituzionale di difesa.

Joel Feinberg, sia pure con riferimento ai limiti della criminalizzazione delle condotte, aveva elaborato il principio del danno (*harm principle*), considerando legittimo l'intervento punitivo in tutti i casi in cui la condotta abbia arrecato offesa all'altro da sé.

Ma nel caso dell'Avvocato non esiste alterità rispetto alla Professione.

L'atto autolesivo reca inevitabilmente danno all'Avvocatura tutta, sempre in conseguenza di quell'affidamento che la collettività dei consociati ripone e deve poter riporre in chi rappresenta ed esercita il diritto supremo di difesa.

Precipitato di tali principi generali sono i “*Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi*” e “*di corretta informazione*”.

L’art. 19 CDF impone all’Avvocato di mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

L’art. 35 CDF esige, inoltre, il rispetto dei requisiti di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza nell’informazione professionale, quale che sia lo strumento utilizzato.

È meramente iperfasico evidenziare che la diffusività dei *social* impone semmai un’attenzione maggiore e non un lassismo comunicativo (che si pretenderebbe) giustificato dalla modernità dello strumento utilizzato.

Perciò la Professione di Avvocato e i principi che ne governano lo svolgimento non escono sminuiti e ridotti a bigotta, anacronistica presunzione.

Non è la dignità dell’Avvocato a dover cedere il passo all’avanzamento tecnologico.

Le *kulturnormen*, *ea sunt* il modo di sentire sociale posso sì imporre all’Avvocato di ammodernarsi anche nelle soluzioni comunicative, senza però che il nuovo strumento *social* possa ammettere l’uso di espressioni offensive o sconvenienti, anche fuori dal contesto giudiziario, anche nelle comunicazioni con i terzi, anche nel settore della vita privata.

E neppure è necessario un necessario accostamento o un richiamo all’esercizio della Professione forense perché il rimprovero deontologico possa essere mosso all’Avvocato che pure privatamente si lasci andare a manifestazioni indegne.

Né l’Avvocato può reagire in ritorsione o per reazione irata o invocare la reciprocità dell’offesa (art. 52, comma 2, CDF).

L’offesa: esattamente la molla che consente di far scattare il rimprovero disciplinare.

Ma quale offesa nel comportamento indegno dell’Avvocato che si muove sui *social* e con essi comunica in maniera non misurata, incontinente e in violazione del dovere di dignità?

La lesione è diretta nei confronti dell’affidamento che i consociati devono poter riporre in chi contribuisce all’esercizio della giurisdizione, garantendo la tutela dei diritti.

Chiudo con il richiamo all’art. 63 CDF: anche nei rapporti con i terzi e fuori dall’ambito dell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato deve comportarsi in modo da non compromettere la dignità della Professione forense e l’affidamento dei terzi verso di essa.

Salvatore Crimi